

ACCADEMIA DI SCIENZE NATUROPATICHE

APRIRE E GESTIRE UN'ERBORISTERIA

Manuale pratico di base per la scelta e una gestione dell'attività responsabile ed efficiente



Proprietà letteraria riservata.

Qualsiasi parte di questo Ebook può essere riprodotta con ogni mezzo purché a scopo di ricerca o divulgazione, ma con il consenso degli autori.

Qualsiasi riferimento a persone, enti, società e situazioni non è casuale ed è stato rigorosamente accertato e documentato nella sua correttezza e veridicità. L'autore è naturalmente disponibile a rettificare immediatamente qualunque dato possa essere dimostrato contrario alla realtà dei fatti e ingiustamente lesivo dell'immagine e della dignità altrui, riservandosi il diritto di difendere la propria.

Prima edizione: maggio 2009

Seconda edizione: febbraio 2011

Terza edizione: luglio 2014

Quarta edizione, riveduta e corretta: settembre 2019

“Il medico del futuro non somministrerà medicine, ma coinvolgerà il paziente nella cura della struttura e delle funzioni dell'organismo umano, nell'alimentazione, nelle cause e nella prevenzione delle malattie”

Thomas Edison

Indice

Presentazione del corso	I
Guida pratica all'apertura di un'erboristeria	2
Erbe: prodotti alimentari, farmaci, o altro?	4
La costituzione della società	5
Adempimenti burocratici per l'avvio dell'attività	6
Attività consentite dalla legge per i negozi di erboristeria	II
Erboristeria e fitoterapia	II
Cosa può fare legittimamente l'erborista?	12

Presentazione del corso

La scelta di mettersi in proprio, come è evidente, è una di quelle che cambiano totalmente la vita di una persona e della sua famiglia e richiede, quindi, di essere attentamente e approfonditamente ponderata. Il corso a distanza erogato dall'Accademia di Scienze Naturopatiche, dopo oltre 25 anni di esperienza nel settore dell'insegnamento in questa, e nelle altre materie che riguardano salute e benessere, si propone lo scopo di fornire tutte quelle informazioni, precauzioni e avvertenze le quali, insieme alla conoscenza di un codice deontologico dei consulenti e informatori del benessere, e, naturalmente, della legislazione vigente, permettono di affrontare questo passo importante in maniera serena e responsabile.

Il percorso per il conseguimento del diploma di consulente in scienze erboristiche e fitoterapia è un percorso impegnativo. In questo breve manuale si affronteranno tutti i temi riguardanti la legislazione vigente in materia di gestione del punto vendita e si forniranno quindi tutte quelle raccomandazioni e precauzioni, elaborate nel corso di lunghi anni di esperienza dei collaboratori di UniPsi e delle sue Scuole certificate le quali, nel pieno rispetto della normativa e delle competenze di categorie professionali quali medici e farmacisti, permettono una gestione efficace, seria e competente di una erboristeria. Poiché quello che si presenta è un corso pratico, si forniranno sempre precise indicazioni molto utili e concrete.

La parte più impegnativa del corso sarà naturalmente quella che affronterà in maniera dettagliata e approfondita teoria e pratica dell'erboristeria, distinguendola dalla fitoterapia, in modo da garantire l'acquisizione di tutte le conoscenze e competenze professionali in materia anche a chi provenga da altro ambiente culturale e professionale.

Un erborista deve conoscere in maniera sicura, competente e autorevole tutte le funzioni delle erbe nelle loro diverse formulazioni e preparazioni e per i loro diversi usi, rispettando in maniera assoluta la competenza di altre categorie professionali

come medici e farmacisti. Il corso fornisce una esposizione dettagliata di tutte le categorie delle erbe utilizzate abitualmente in ambito erboristico, evidenziandone in maniera chiara usi, funzioni, precauzioni, effetti collaterali, in relazione alle evidenze scientifiche più aggiornate e alle disposizioni di legge in materia di integratori erboristici.

- Nozioni di base di biochimica e farmacologia
- glossario e prontuario delle erbe officinali e medicinali
- aromaterapia e oli essenziali
- meristemoterapia
- rimedi spagyrico alchemici
- floriterapia e fiori di Bach

Guida pratica all'apertura di un'erboristeria

La legge italiana non richiede il possesso di requisiti e titoli specifici per l'apertura e gestione di un negozio di erboristeria, a differenza di quanto avviene, per esempio, per farmacie e para farmacie.

Infatti, non esiste un percorso formativo di abilitazione di tipo universitario o il titolo professionale di "erborista", il quale è stato praticamente sostituito da quello di "farmacista" o più specificamente di "dottore in scienze e tecniche erboristiche". È quindi possibile aprire una erboristeria indipendentemente dal possesso di un titolo di laurea o da una qualsiasi diploma privato (e privo di valore legale) in erboristeria, fitoterapia e simili.

Requisiti specifici, invece, sono richiesti dalla legge non ai fini dell'apertura di un negozio di erboristeria, quanto piuttosto per lo svolgimento dell'attività professionale di preparazione e fabbricazione di composti e integratori erboristici quando questi abbiano finalità terapeutiche. In questo caso, e solo in questo caso, essi possono essere preparati esclusivamente da categorie professionali abilitate, su prescrizione medica.

Occorre quindi distinguere subito molto chiaramente tra quelli che sono i requisiti e le prescrizioni di legge che riguardano l'apertura di un negozio di erboristeria e quelle che riguardano la sua gestione pratica in rapporto con il pubblico.

Quindi, in estrema sintesi, non occorre il possesso di specifici requisiti o titoli di studio per l'apertura di una erboristeria. La titolarità e la responsabilità dell'esercizio possono essere attribuite indifferentemente e legittimamente a chiunque sia in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge per l'apertura di un punto vendita al pubblico di "commercio al dettaglio", senza alcuna necessità di acquisire diplomi, titoli di laurea o abilitazioni di qualche tipo.

Un negozio di erboristeria, in sé, è considerato a tutti gli effetti dalla legge come un qualsiasi altro punto vendita per il commercio al dettaglio di prodotti (alla cui normativa deve quindi sottostare) e non un laboratorio di analisi, preparazione, trasformazione e somministrazione di prodotti aventi finalità terapeutiche.

Solo nel caso in cui, una volta aperta l'erboristeria, l'attività svolta in essa si configuri anche o prevalentemente come destinata alla preparazione di composti erboristici aventi finalità terapeutiche e la sua somministrazione al pubblico, allora e solo allora l'esercizio legittimo di queste attività è consentito dalla legge esclusivamente ad alcune categorie professionali.

Quindi, in estrema sintesi, chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'apertura di un punto vendita di commercio al dettaglio può aprire un'erboristeria, senza che sia richiesto titolo o abilitazione specifica. In questo caso, l'attività professionale che può essere svolta nell'erboristeria potrà essere soltanto un'attività di consulenza, di informazione e di commercio al dettaglio di soli prodotti confezionati (esclusa, quindi, la miscelazione e la preparazione di erbe, tisane o fitoderivati); in questo caso, si rientra nella sfera del "Commercio al dettaglio" ed è necessario seguire un particolare corso abilitante all'iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio (REC).

Altrimenti, qualora l'attività professionale svolta all'interno del negozio di erboristeria si configuri come vera e propria produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati, allora la legge richiede il conseguimento di un titolo universitario specifico ossia:

- una laurea triennale in Tecniche Erboristiche;
- una laurea in Farmacia;
- una laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

- un diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali o in Farmacognosia.

Trattandosi di corsi universitari, occorre informarsi presso le Facoltà di Farmacia o Agraria dei diversi Atenei.

Erbe: prodotti alimentari, farmaci, o altro?

Una volta definito l'ambito di operatività di chi gestisce l'erboristeria, e una volta esclusa l'attività di produzione, trasformazione e somministrazione di rimedi erboristici a scopo terapeutico (riservate esclusivamente alle categorie professionali di cui sopra), il commercio al dettaglio di prodotti erboristici richiede una precisa definizione della categoria merceologica di appartenenza: secondo il D.Lgs. 114/98, se questi prodotti sono considerati "non alimentari" è necessario il possesso dei soli requisiti morali; se i prodotti sono considerati "alimentari" è necessario possedere anche uno dei requisiti professionali indicati dall'art. 5 del citato decreto.

Poiché la verifica di questi requisiti compete al Comune in cui si intende esercitare l'attività, è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio Commercio del Comune.

Se il Comune qualifica i prodotti erboristici come "non alimentari", ma nell'esercizio si vogliono vendere anche prodotti alimentari, a partire dal miele, è necessario adeguarsi comunque a quanto previsto per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari¹.

In conclusione, e in pratica, la legge non consente, se non alle categorie professionali abilitate di cui sopra, la preparazione artigianale di prodotti erboristici. Chi voglia aprire un'erboristeria pensando di poter vendere in essa erbe coltivate nel proprio orto, oli essenziali estratti e confezionati in proprio, miscele di erbe e preparazioni galeniche (tinture madri, estratti secchi, macerati idroalcolici e

¹Riferimenti normativi:

- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 6.6.1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.1996
- D.Lgs. 31.3.1998 n. 114
- Leggi regionali e comunali

glicerinati, succhi o sciroppi, lozioni, creme, cosmetici e profumi, eccetera) sappia che la legge glielo vieta espressamente.

Analogamente, non è possibile la somministrazione di alimenti o bevande (tipicamente tisane e simili) all'interno di un negozio di erboristeria, anche se queste sono basate su preparazioni erboristiche confezionate².

La costituzione della società

Una volta scelta la tipologia di impresa, ossia l'ambito di attività che si vuole e si può svolgere all'interno del negozio di erboristeria, si deve decidere fra impresa individuale o societaria.

Nell'impresa individuale vi è un unico soggetto, il titolare/imprenditore, che nello svolgimento dell'attività (organizzata per produrre o scambiare beni o servizi) può avvalersi dell'ausilio di collaboratori e dipendenti. In essa l'imprenditore assume la responsabilità ed i rischi connessi alla gestione dell'attività economica, rispondendone con il proprio patrimonio personale.

E' soggetto a fallimento, salvo che non sia qualificabile come piccolo imprenditore, che l'art. 2083 del Codice Civile individua in: "*i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*". Nel caso di impresa individuale gli adempimenti costitutivi prevedono la

- denuncia all'Ufficio Unico delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, per l'attribuzione del numero di partita IVA;

²Si veda in proposito la Legge 25 agosto 1991, n. 287 "Somministrazione alimenti e bevande Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi " Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 1991, n. 206.

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse.

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

[omissis]

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale.

I vantaggi che derivano dalla costituzione di una semplice impresa individuale sono fondamentalmente la semplicità di costituzione e la snellezza decisionale derivante dall'assenza di altri responsabili. Infatti, l'imprenditore può decidere rapidamente e liberamente le strategie dell'impresa (è in pratica la tipologia di negozio di erboristeria più diffuso, ossia quello nel quale opera il solo titolare, al massimo insieme con un collaboratore che può essere un familiare o molto più largamente un dipendente).

I vincoli sono minimi, sia per quanto riguarda le formalità da espletare in fase di avvio che per gli oneri amministrativi previsti. Non è obbligatoria la tenuta dei libri sociali, ma solamente di quelli prescritti dalla normativa fiscale. Per liquidare l'attività è sufficiente chiudere la partita IVA e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio, all'INPS e all'INAIL.

Per quanto riguarda gli inevitabili svantaggi, si consideri che l'imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dall'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale. Quando si avvia un'impresa è importante riflettere su tutte le fasi di vita della stessa, compresa la drammatica possibilità della fine non programmata: il fallimento dell'impresa nel caso della ditta individuale comporta anche il fallimento del titolare.

Nel caso meno frequente di costituzione di società individuali e di capitali, per conoscere le caratteristiche della forma societaria più adatta alle proprie esigenze, prospettive e disponibilità economiche, è preferibile rivolgersi ad un consulente del settore.

Adempimenti burocratici per l'avvio dell'attività

La procedura per l'apertura di un'impresa è differente a seconda che si tratti di ciò che la legge definisce un "esercizio di vicinato" o "struttura di vendita".

Nel caso di **commercio al dettaglio in forma di esercizio di vicinato**, per iniziare l'attività occorre:

1. redigere, tramite il notaio, l'atto costitutivo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il notaio, entro venti giorni dalla stipula dell'atto, provvederà ad effettuare l'inoltro per la registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate e presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. A questo proposito avverrà l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di una società ancora inattiva.

2. Fare domanda all'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione del Codice Fiscale.

Per le attività che rientrano nella forma di esercizio di vicinato, cioè hanno una superficie di vendita

- da 0 a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- da 0 a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti

e per le forme speciali di vendita al dettaglio quali:

- la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- la vendita presso il domicilio dei consumatori.

occorre effettuare un'apposita denuncia di inizio attività al Comune (Ufficio Commercio) dove si colloca l'esercizio.

Se il richiedente possiede i requisiti morali e professionali e se i locali rispettano la normativa edilizia e urbanistica, il Comune non ha elementi per impedire l'avvio dell'attività.

Il modulo per la denuncia di inizio attività è differente a seconda della regione, per cui non si possono fornire indicazioni valide per tutti.

L'attività può essere iniziata solo quando sono trascorsi almeno trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune (silenzio-assenso).

Quando l'attività ha inizio effettivo si dovrebbe dare comunicazione al Comune (L. 80/2005, art.3, comma 2). A questo proposito suggeriamo di rivolgersi all'Ufficio Commercio del Comune.

Per le attività che rientrano nelle medie e grandi strutture di vendita è necessario rivolgersi ad un esperto del settore.

3. Nel momento in cui si inizia l'attività, è necessario effettuare l'attivazione della società presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio tramite il modello S5. Per fare questo occorre presentare anche una copia della denuncia di inizio attività protocollata dal Comune.

Se il Comune richiede anche la comunicazione di inizio effettivo dell'attività, occorre presentare anche una copia di questa protocollata dal Comune³.

³Riferimenti normativi:

Legge 14 maggio 2005, n. 80

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91
[omissis]

Art. 3

(Semplificazione amministrativa)

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività' oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Nel caso di commercio al dettaglio tramite medie strutture di vendita (sono medie strutture di vendita quegli esercizi che hanno una superficie di vendita:

- da oltre 150mq. a 1.500mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
- da oltre 250 mq. a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) è necessario chiedere l'autorizzazione al Comune nel quale è situata la struttura.

A differenza degli esercizi di vicinato, il possesso dei requisiti morali, professionali, edilizi ed urbanistici NON garantisce una risposta positiva alla domanda di autorizzazione. Il Comune, infatti, sottopone la domanda alla verifica di determinati criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. Fra questi, il più rilevante è il rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento. A questi si aggiungono criteri urbanistici stabiliti dal Comune sulla base delle disposizioni regionali.

I singoli Comuni stabiliscono i termini entro i quali valutare le domande di autorizzazione, prevedendo comunque il termine di novanta giorni entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato un provvedimento di diniego. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione⁴.

⁴Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59"

Legge Regionale: far riferimento a quella del luogo ove si intende aprire l'attività.

Attività consentite dalla legge per i negozi di erboristeria

Dati i contenuti, le caratteristiche e le finalità delle attività professionali insegnate all'interno dell'Accademia di Scienze Naturopatiche, rivolte alla promozione del benessere e non alla diagnosi o cura di patologie, ci si riferisce esclusivamente alle attività che possono essere svolte all'interno di un'erboristeria da coloro che non facciano parte delle categorie abilitate dalla legge, sulla base di specifici titoli universitari, a preparare, trasformare e somministrare miscele di erbe officinali a scopo terapeutico.

Si consideri, allo scopo di evitare qualsiasi fraintendimento o equivoco, che anche il farmacista o il laureato in una delle discipline che la legge prevede consentano lo svolgimento di tale attività professionale non può, nella maniera più assoluta, svolgere una attività di diagnosi o di cura di patologie di qualunque tipo. La sua competenza resta limitata esclusivamente all'analisi, selezione, preparazione e miscelazione di prodotti erboristici i quali non possono essere venduti come farmaci o rimedi naturali per la cura di alcuna patologia, salvo che tale preparazione segua a una precisa prescrizione medica.

Chi non appartenga a una delle categorie abilitate dalla legge di cui sopra, potrà legittimamente svolgere l'attività di erborista nella forma di esperto professionista che si occupa di informazione, consulenza e vendita relativamente a prodotti erboristici, purché ciò non si configuri mai (ma ciò vale anche per il farmacista, naturalmente) come una qualsiasi forma di diagnosi e di prescrizione di rimedio per la cura di qualsivoglia patologia.

Erboristeria e fitoterapia

Ad eccezione del medico abilitato, nessuno, neppure il biologo, il chimico, il farmacista (e tanto meno il naturopata) può effettuare diagnosi e/o cura di patologie tramite rimedi, preparati singoli o complessi, integratori a base di erbe. Solo il medico può effettuare una diagnosi e conseguentemente assumersi la responsabilità di

prescrivere al paziente una cura basata su erbe, che potrà far preparare al farmacista o che prescriverà sotto forma di rimedio già confezionato.

In questi casi, infatti, l'attività che viene svolta non è di erboristeria, ma di fitoterapia, ossia di cura di patologie attraverso erbe e a seguito di una diagnosi e di una prescrizione che solo il medico è abilitato a formulare e rilasciare. Quindi, nell'ipotesi diffusissima nella quale una persona si rivolga all'erborista (farmacista o non farmacista che sia) esponendo i sintomi di un proprio disturbo e chiedendo di acquistare un rimedio che vada nella direzione della cura del disturbo stesso, l'erborista (sia esso farmacista o meno, non importa) che effettui tale vendita è perseguibile per legge per abuso della professione medica, in quanto la sua attività di vendita segue a una diagnosi che egli non è legittimato a formulare (tanto meno se seguita dalla somministrazione di un rimedio destinato a curare il disturbo illegittimamente diagnosticato).

Cosa può fare legittimamente l'erborista?

Chiunque, non essendo medico, operi all'interno di un'erboristeria, può legittimamente mettere a disposizione dei clienti prodotti erboristici i quali devono essere tali, ossia non fitoterapici, ma strumenti utili per la promozione del benessere della persona e non per la cura di una patologia. Quindi, perché un rimedio sia correttamente definibile come erboristico e non fitoterapico, è necessario che esso non contenga principi attivi e sostanze di qualsiasi tipo le quali siano dosate e prescritte per la cura di una qualsiasi patologia, ancorché lieve.

Il prodotto erboristico, quindi, non può avere finalità terapeutiche ed è infatti normalmente venduto sotto la denominazione di "integratore alimentare" proprio a significare il fatto che esso non può andare a modificare il metabolismo della persona nella direzione di combattere una patologia, in quanto in questo caso esso assumerebbe la forma e la funzione di un farmaco fitoterapico, ossia di un farmaco a tutti gli effetti che può essere prescritto solo dal medico.

A rigore, quindi, il prodotto erboristico non è un rimedio, ma uno strumento per promuovere la salute e il benessere delle persone in relazione a circostanze, non patologiche, per le quali esse richiedano un sostegno naturale. Il prodotto erboristico,

quindi, potrà soltanto agire nel senso di assecondare, accelerare e rinforzare le naturali e fisiologiche attività metaboliche dell'organismo, favorendo il mantenimento o il miglioramento della condizione di benessere.

Sotto questo punto di vista, l'erborista si configura, quindi, come un consulente del benessere il quale sottopone al cliente una serie di informazioni relativamente ai prodotti che possono aiutarlo nel migliorare la qualità della sua vita, senza che essi posseggano in qualche modo una attività terapeutica, nel senso di curativa di patologie.

La competenza a fornire una consulenza di questo tipo, ossia in materia di benessere e non di malattia e relativi rimedi, richiede approfondite conoscenze in materia di scienze del benessere e non di patologia e farmacologia in quanto, come si è detto, il prodotto erboristico deve avere lo scopo di migliorare la condizione di salute e di benessere della persona. Le piante, per esempio, che favoriscono la funzionalità dei vari organi e apparati, potranno quindi essere vendute dall'erborista a seguito di una consulenza competente circa le loro caratteristiche e i loro effetti, allo scopo di sostenere e migliorare tale attività fisiologica.

In presenza anche solo di sospetto di malattia relativa a tali organi e apparati, invece, l'erborista (sia esso farmacista o meno, non importa) non può per nessun motivo suggerire e vendere prodotti che vadano a curare la sospetta patologia e deve quindi inviare il cliente all'esame del medico. Ciò non esclude, tuttavia, che la sua attività che, come si è detto, è prima di tutto un'attività di consulenza professionale in materia di erbe per la cura del benessere, possa essere svolta con competenza e piena legittimità anche in questi casi, ossia in quelli in cui la persona lamenta un disturbo o sintomi di una patologia, ancorché lieve.

In questi casi, infatti, il consulente in erboristeria potrà fornire informazioni relative a quei prodotti che possono sostenere l'attività di cura, la quale dovrà essere impostata e seguita esclusivamente dal medico curante, al quale potrà essere sottoposto il suggerimento erboristico fornito dall'erborista, in modo che sia il medico a valutare se, quando e quanto queste indicazioni non aventi finalità terapeutiche possono essere utili per favorire il processo di guarigione del paziente.